

ANALISI DEGLI ASPETTI RILEVANTI
DELLA NORMATIVA CANONICA
SUL MUTAMENTO DI STATO DI PARROCCHIE
ED EDIFICI SACRI (CANN. 515 §2 E 1222 §2):
RIFLESSIONI E PROPOSTE

GIOVANNI PARISE

ABSTRACT: In questo articolo vengono approfondite le disposizioni canoniche in materia di soppressione, unione e modifica di parrocchie (can. 515 §2) e di riduzione ad uso profano non sordido di edifici sacri (can. 1222 §2), valutando se quanto attualmente prescritto dalle norme sia sufficiente a garantire i beni che la legislazione deve tutelare ed offrendo spunti per eventuali sviluppi in modo che vi sia una garanzia più piena e reale dei diritti dei fedeli amministrati, evitando in loro ogni possibile sospetto di un agire arbitrario da parte della pubblica amministrazione.

PAROLE CHIAVE: Soppressione di parrocchia, chiusura di edificio sacro, riduzione ad uso profano non indecoroso di un edificio sacro, contenzioso amministrativo, giurisprudenza del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica.

SOMMARIO: 1. Le cautele previste dai cann. 515 § 2 e 1222 §2 sono sufficienti? – 2. I «diritti dei terzi» e «l'intenzione degli offerenti», di cui al can. 1222 §2. – 3. L'equiparazione giurisprudenziale della fattispecie di chiusura di un edificio sacro al culto (can. 1212) a quella di riduzione ad uso profano non indecoroso dello stesso (can. 1222). – 4. Come intendere rettamente l'audizione del consiglio presbiterale prescritta *ad validitatem* dai cann. 515 §2 e 1222 §2? – 5. Causa giusta e causa grave: due concetti indefiniti precisabili attraverso la via giurisprudenziale? – 6. Congrua

ABSTRACT: This article analyzes the canonical dispositions concerning the suppression, union, and modification of parishes (can. 515 § 2) and the relegation to profane but not sordid use of sacred buildings (can. 1222 § 2), evaluating whether what is currently prescribed by the norms is sufficient to guarantee the goods that the legislation is meant to safeguard. Moreover, it offers starting points for possible future developments so that there can be a fuller and truer guarantee of the rights of the faithful who are administered, so as to avoid any possible suspicion on their part of arbitrariness in the public administration's operation.

KEYWORDS: Suppression of a parish, closing of a sacred building, relegation to profane but not sordid use of a sacred building, contentious-administrative, jurisprudence of the Supreme Tribunal of the Apostolic Signatura.

discrezionalità nell'esercizio della potestà amministrativa in materia. – 7. Come viene inteso dalla giurisprudenza e dalla dottrina il detrimento che può provenire ai fedeli per le fattispecie in studio.

NELLE seguenti pagine si vorrebbe offrire una lettura approfondita delle vigenti disposizioni canoniche in materia di soppressione, unione e modifica di parrocchie (can. 515 §2) e di riduzione ad uso profano non sordido di edifici sacri (can. 1222 §2), anche alla luce della giurisprudenza del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, la quale deve svolgere sempre più un ruolo cardine sia di funzione ermeneutica per l'interpretazione e l'applicazione della norma, sia di indirizzo guida all'agire della pubblica amministrazione.

1. LE CAUTELE PREVISTE DAI CANN. 515 § 2 E 1222 §2
SONO SUFFICIENTI?

Una questione su cui la dottrina si sofferma parlando di prassi amministrative informate al buon governo anche circa le materie oggetto di questo articolo è quella dell'opportunità e dell'importanza, alla luce degli insegnamenti del Concilio Vaticano II, di assumere la collaborazione dei singoli fedeli nell'azione amministrativa. La mancanza di una presa di coscienza piena in questo senso, secondo Moneta è ascrivibile al fatto che non si sia ancora «pienamente compreso che essa si radica nella stessa struttura comunitaria propria della società ecclesiale e non costituisce un semplice derivato di quella matrice democratica propria degli ordinamenti statali contemporanei che risulta estranea alla costituzione della Chiesa».¹

Per le fattispecie in parola, possiamo riscontrare come l'osservazione dell'autore sia particolarmente vera. Infatti, tralasciando la questione delle cause motive richieste, sarebbe quanto mai opportuno, in casi simili, che ci fosse, in sede decisionale, un intervento da parte di soggetti esterni all'amministrazione certamente coinvolti nella questione (come, per esempio, i fedeli di una parrocchia destinata alla soppressione o frequentanti una chiesa di cui si voglia disporre la chiusura al culto); ciononostante, il Codice si limita a prescrivere unicamente l'audizione di organi istituzionali, senza prevedere invece partecipazione alcuna da parte di soggetti terzi rispetto all'apparato amministrativo.

Infatti, il can. 515 §2 prevede come imperativa solo l'audizione del consiglio presbiterale, mentre il can. 1222 §2 aggiunge a questo anche l'aver in attenzione che il bene delle anime non patisca danno alcuno e che si abbia il

¹ P. MONETA, *La tutela dei diritti dei fedeli di fronte all'autorità amministrativa*, «Fidelium Iura», 3 (1993), p. 292.

consenso di coloro che possono vantare legittimi diritti sull'edificio in questione, senza comprendere affatto – come dimostra anche la giurisprudenza – in questo anche eventuali soggetti che possano rappresentare interessi più ampi, ascrivibili all'intera comunità e tanto meno si considera possibile l'intervento di eventuali associazioni, gruppi...

Alla luce dei ricorsi suscitatisi contro simili provvedimenti,² pertanto, ci pare lecito e doveroso chiederci se queste uniche cautele previste dall'attuale Codice nei casi in parola siano sufficienti da una parte a far sì che l'autorità, nell'atto di formare e ponderare la decisione e di emetterne il conseguente decreto, si faccia un'idea completa e oggettiva della situazione e del concreto bene comune da perseguirsi nel singolo caso, e, dall'altra, se bastino a far avvertire agli amministrati che si è garantito adeguatamente che l'azione non sia arbitraria e che, pertanto, si possa ritenere di trovarsi in presenza di un vero dispositivo costituente manifestazione del buon governo, evitando così sospetti, dubbi, malumori e favorendo, di contro, la retta comprensione e conoscenza dei motivi e delle procedure, che il Vescovo ha seguito e soppesato per arrivare ad assumere simili decisioni.

Questo, almeno in parte, scongiurerebbe l'instaurarsi di ricorsi, e, in virtù del *favor conciliationis* che governa l'attuale codificazione, pertanto, sembrerebbe assai utile prevedere – in questo senso – delle cautele più diffuse, che ben si sposerebbero con la giusta volontà del Legislatore di evitare, per quanto possibile, l'insorgere di liti nella Chiesa. Quindi, possiamo ritenere che, sotto questo profilo, la tutela dei diritti dei fedeli sia carente e, di conseguenza, si debba auspicare una rivisitazione delle normative vigenti in questione, nel senso già espresso.

Inoltre, si può individuare un altro aspetto importante collegato col precedente. La partecipazione ed il coinvolgimento preliminare dei fedeli, infatti, potrebbe tradursi altresì «in un rafforzamento degli istituti di giustizia amministrativa, proprio nella loro capacità di costituire validi strumenti di protezione dei diritti dei singoli. Tale partecipazione consente infatti di localizzare interessi generali di rilevanza comunitaria in capo a determinati soggetti, rendendoli idonei a porsi come rappresentanti e portatori di essi e, come tali, legittimati a far valere eventuali loro lesioni dinnanzi agli organi di giustizia amministrativa».³

Di contro, riconosciamo che è pressoché impossibile che il Vescovo possa ascoltare tutti i parrocchiani o tutti coloro che regolarmente partecipano alle celebrazioni in una determinata chiesa. A questi, comunque, a norma del

² Cf. anche: G. PARISE, *La giurisprudenza del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica in materia di soppressione, unione e modifica di parrocchie e di riduzione ad uso profano non indecoroso di edifici sacri*, EDUSC, Roma 2015.

³ P. MONETA, *La tutela dei diritti dei fedeli...*, cit., p. 294.

can. 212 §§ 2 e 3, è riconosciuta la possibilità di manifestare ai pastori le proprie necessità ed i propri desideri spirituali e, nella misura della loro scienza e competenza, hanno il diritto, e talora il dovere, di esternare ai pastori e agli altri fedeli il loro pensiero su ciò che riguarda il bene della Chiesa, nel rispetto dell'integrità della fede, dei costumi e dei pastori, e avendo in onore l'utilità comune e la dignità delle persone, senza, però, che questo comporti per il Vescovo il dovere di consultarli. Se, infatti, è impensabile che il Vescovo possa ascoltare tutti i singoli fedeli, si potrebbe comunque prevedere la consultazione di un gruppo ristretto rappresentativo, quale, per esempio, il consiglio pastorale.⁴

D'altronde, come regola di buon governo, non manca di emergere spesso nei casi in studio che i Vescovi, nell'imminenza di prendere questi tipi di decisione, si premurano di comunicare o di incontrare i consigli pastorali interessati, cercando di illustrare le motivazioni.

Non si tratta però di una consultazione: infatti, avviene a decisione già presa (almeno nella *mens* dell'autorità, se non ancora anche formalmente tramite l'emissione del decreto), comunque è una prassi di buon senso che giova a far comprendere ai fedeli la situazione e, certamente, diminuisce il sospetto che si sia agito illegittimamente e arbitrariamente, aiutando – almeno in parte – a evitare malumori, rimostranze e vertenze.

Schöch comunque rileva che non di rado, prima di udire il consiglio presbiterale, i Vescovi ascoltano il parroco o l'amministratore parrocchiale o il moderatore o il rettore della chiesa o i cappellani e altre eventuali persone che partecipano all'esercizio del ministero nella realtà in questione, nonché il vicario foraneo o il vicario episcopale della zona e, appunto, sottolinea come sia norma di opportunità si dia anche un ascolto *previo alla decisione* del consiglio pastorale parrocchiale.⁵

2. I «DIRITTI DEI TERZI» E «L'INTENZIONE DEGLI OFFERENTI», DI CUI AL CAN. 1222 §2

Il can. 1222 §2 prescrive che il Vescovo, nel procedere a decretare per gravi cause la riduzione ad uso profano non sordido di un edificio sacro, oltre alla previa necessaria audizione del consiglio presbiterale, abbia, altresì, il consenso di terzi che legittimamente e provatamente possano vantare diritti e che si rispetti l'intenzione degli offerenti. Il decreto del 21 novembre 1987, di cui al Prot. n. 17447/85 CA,⁶ chiarisce che i diritti di cui si parla qui vanno

⁴ Cf. N. SCHÖCH, *Relegation of churches to profane use (c. 1222 §2): reasons and procedure*, «The Jurist», 67 (2007), pp. 498-499.

⁵ Cf. *ivi*, pp. 497-498.

⁶ «*Iura de quibus sermo fit in canone sunt praesertim iura patrimonialia vel eis assimilata, quae magna ex parte e fundatione vel aedificatione ecclesiae exsurgunt*» (Decreto definitivo del Collegio del 21 novembre 1987, Prot. n. 17447/85 CA).

intesi in senso stretto, cioè come di natura patrimoniale o ad essa assimilabile, che, per lo più, derivano dalla fondazione o dall'edificazione della chiesa, escludendo, quindi, offerte che possono essere considerate in un certo modo "non straordinarie". Comunque, a chi asserisce di avere un simile diritto, tocca l'onere di provarlo (si veda il decreto del Congresso, datato 3 maggio 1995, Prot. n. 24388/93 CA).

Lo stesso si può dire circa il rispetto dell'intenzione degli offerenti: la giurisprudenza della Segnatura⁷ ritiene che offerte date per restaurare o conservare l'edificio sacro non costituiscano in capo agli offerenti il diritto di essere compresi fra coloro che il Vescovo deve udire per averne il consenso per poter legittimamente procedere a norma del can. 1222 §2.⁸

Invero, però, i fedeli laici sono – secondo la dottrina del Concilio Ecumenico Vaticano II recepita dall'attuale Legislazione – parte essenziale e attiva della parrocchia, potendo, così, configurarsi un loro vero interesse ed un loro reale diritto in caso di ricorsi per le fattispecie in parola. Altresì, se il considerare in senso stretto i diritti di terzi e l'intenzione degli offerenti, da una parte è regola di buon senso, perché diversamente paralizzerebbe l'esercizio della potestà amministrativa in questi casi in quanto molti potrebbero intervenire, dall'altra sembra non collimare pienamente col disposto di cui al can. 1267 §3, che prevede che: «*Le offerte fatte dai fedeli per un determinato fine non possono essere impiegate che per quel fine*».⁹

In tempi non sospetti, cioè nel 1987, quando ancora non v'era una quantità rilevante di ricorsi presso la Segnatura per le fattispecie in studio, un canonista statunitense, Myers, sottolineava come le persone che hanno contribuito al momento della costruzione di una chiesa e, in cambio, hanno avuto una targa o lapide commemorativa di ciò all'interno dello stesso edificio, non

⁷ Cf. F. DANEELS, *Soppressione, unione di parrocchie e riduzione ad uso profano della chiesa parrocchiale*, «Ius Ecclesiae», 10 (1998), p. 131, nota 48, ove cita un passo di un decreto del Congresso del 12 ottobre 1992 (non pubblicato), Prot. n. 25530/94 CA: «*non requirunt in casu consensus recurrentium (cf. can. 1222 §2), cum ipsi, etiamsi oeconomica contributione ad eadem sacram extruendam vel conservandam providissent, nullum verum ius in eandem ecclesiam acquisiverint*».

⁸ In questo senso, cf. J. H. PROVOST, *Some canonical considerations on closing parishes*, «The Jurist», 53 (1993), pp. 365-366, 368. L'autore ammette che, specialmente per la categoria degli "offerenti", in questo caso, è difficile determinare quando vi sia propriamente una titolarità o meno al diritto di essere uditi (e di dare il consenso) dal Vescovo prima di emettere un decreto per il caso di cui al can. 1222 §2. La giurisprudenza della Segnatura, a tale proposito, può aiutare alquanto per stabilire dei criteri valutativi.

⁹ Gangoiti ritiene che un'azione del Vescovo che non tenga in debito conto di questo e non preveda il consiglio ed il dialogo con i fedeli sia addirittura da considerarsi come contraria allo stesso diritto naturale, essendo un'obbligazione naturale salvare la volontà degli offerenti. Cf. B. GANGOITI, *De iure standi in iudicio amministrativo hierarchico et in Altera Sectione Signaturae Apostolicae laicorum paroecialium contra decretum episcopi, qui demolitionem paroecialis ecclesiae dedit*, «Angelicum», 65 (1988), pp. 401-402.

siano da considerarsi come abili a vantare un diritto in senso stretto, così come inteso dal canone in questione.¹⁰

D'altra parte, non si può dimenticare che per lo più l'edificazione ed il mantenimento di una chiesa è sempre merito dei fedeli e, altresì, tanto la parrocchia, che la chiesa sono strumenti sussistenti unicamente per il bene spirituale dei fedeli, motivo per cui esistono, sicché la previsione di un dialogo più ampio con loro da parte dell'autorità sembrerebbe rispondente alla realtà delle cose, contro un formalismo che spesso suscita dubbi circa il buon governo e l'agire legittimo da parte della Pubblica Amministrazione.

Molto prosaicamente, Gangoiti sostiene che il Vescovo non possa agire pensando che i fedeli debbano collaborare alla costruzione e alla conservazione di una parrocchia e di una chiesa, ma, poi, nell'atto o di sopprimere la parrocchia, o di ridurre ad uso profano l'edificio sacro, possa presumere di poter agire senza nessun dovere, almeno morale, di dialogare con i medesimi.¹¹

3. L'EQUIPARAZIONE GIURISPRUDENZIALE DELLA FATTISPECIE
DI CHIUSURA DI UN EDIFICIO SACRO AL CULTO (CAN. 1212)
A QUELLA DI RIDUZIONE AD USO PROFANO
NON INDECOROSO DELLO STESSO (CAN. 1222)

Il can. 1212 recita: «*I luoghi sacri perdono la dedicazione o la benedizione se sono stati distrutti in gran parte oppure destinati permanentemente a usi profani con decreto del competente Ordinario o di fatto*». ¹² Secondo alcuni, questa previsione andrebbe unita con quella del can. 1222. Per luogo sacro non si intende solo una chiesa, ma tutti i luoghi destinati al culto o alla sepoltura dei fedeli, dedicati o benedetti, ad opera del ministro competente, secondo il rito previsto dai libri liturgici legittimamente approvati.

Dati gli effetti giuridici che il Legislatore conferisce alla dedicazione e alla

¹⁰ J. J. MYERS, *Suppression and merger of parishes, brief overview of Canonical Issues*, «Roman Replies and CLSA Advisory Opinions 1987», p. 91.

¹¹ Cf. B. GANGOITI, *De jure standi in iudicio...*, cit., p. 402.

¹² L'Istruzione della Conferenza Episcopale Italiana in materia amministrativa chiarisce che «La dedicazione di una chiesa al culto pubblico è un fatto permanente non suscettibile di frazionamento nello spazio o nel tempo, tale da consentire attività diverse dal culto stesso. Ciò equivarrebbe infatti a violare il vincolo di destinazione, tutelato anche dall'art. 831 del codice civile. La chiesa deve essere nell'esclusiva disponibilità della persona giuridica competente per l'officiatura e pertanto non può essere oggetto di un contratto che attribuisca a terzi diritti, facoltà, poteri, possesso o compossesso sull'edificio di culto; non può essere bene strumentale di attività commerciale né può essere utilizzata in alcun modo a fine di lucro. La responsabilità pastorale della chiesa compete al rettore; quella amministrativa spetta al rettore, se la chiesa ha personalità giuridica, altrimenti, all'ente ecclesiastico cui la chiesa è annessa» (CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, *Istruzione in materia amministrativa*, 1° settembre 2005, «Notiziario C.E.I.», 31 [2005], n. 128, pp. 396-397).

benedizione di un luogo sacro, è chiaro quanto sia opportuno prevedere in quali casi questo possa perdere la sua benedizione o dedicazione al culto e, quindi, essere destinato all'uso profano.

Perché ciò possa accadere, il Legislatore indica due cause: la distruzione totale o della maggior parte del luogo stesso; e la destinazione permanente ad uso profano o di fatto, per decreto del Vescovo diocesano. Il canone, nello stabilire che dall'uso profano permanente di un luogo sacro ne consegue la sua perdita di carattere sacro, si limita unicamente a constatare un fatto, senza richiedere una valutazione dei motivi che hanno comportato il presentarsi di questa situazione.

Quella esposta nel can. 1212, quindi, appare una disposizione principalmente rituale, secondo la quale – senza entrare nel merito dei fatti che l'hanno prodotta – si considera la possibilità per i luoghi sacri di perdere la dedicazione o la benedizione, mentre il can. 1222 §1 tratta di una decisione del Vescovo diocesano, presa mediante un atto amministrativo (un decreto), qualora abbia constatato tramite opportuna procedura la impossibilità di continuare ad usare la chiesa per il culto e, altresì, l'altrettanta impossibilità di ripararla; così, poi, al §2, invece, viene normata un'altra fattispecie ancora, ovvero la disposizione data dal Vescovo, a norma del canone, di ridurre ad uso profano non sordido un edificio sacro per una grave causa, e non per impossibilità.¹³

Un collegamento ed una armonizzazione unitaria dei disposti di cui ai cann. 1212 e 1222 d'altra parte sembra – di fatto – essere applicata dalla Segnatura che assimila la chiusura di una chiesa al culto alla sua riduzione ad uso profano non sordido, laddove, però, il concetto di “uso non indecoroso” rimane di difficile determinazione, essendo indefinito, e, forse, anche su questo fronte la giurisprudenza della Segnatura Apostolica potrebbe offrire degli spunti, fatta salva la congrua discrezionalità valutativa che il Vescovo diocesano deve poter avere nel caso singolo.¹⁴

¹³ Cf. A. S. SÁNCHEZ-GIL, *Práctica administrativa canónica en materia de iglesias y lugares sagrados. La experiencia de la Iglesia en Italia y de la Diócesis de Roma*, in J. OTADUY (a cura di), *Régimen legal de los lugares de culto, nueva frontera de la libertad religiosa. Actas del IX Simposio Internacional del Instituto Martín de Azpilcueta (Pamplona, 9, 10 y 11 de noviembre de 2011)*, EUNSA, Pamplona 2013, pp. 176-177. Si veda anche: A. LONGHITANO, *Comentario al can. 1212*, in A. MARZOA, J. MIRAS, R. RODRÍGUEZ-OCAÑA (a cura di), *Comentario exegeticonal Código de Derecho Canónico*, vol. III, EUNSA, p. 1810.

¹⁴ Cf. F. DANEELS, *Soppressione, unione di parrocchie...*, cit., p. 130. L'autore sottolinea che spetta al Vescovo discernere quale sia un uso profano non sordido. È, quindi, rimandata alla responsabilità del Vescovo una valutazione che può variare in base ai tempi e ai luoghi, ma si può presumere che un aiuto per avere quantomeno dei criteri orientativi potrebbe derivare dalla giurisprudenza del Supremo Tribunale Apostolico, anche se si deve sempre ricordare che, una volta alienato un edificio sacro, non ci sono mezzi legali per rivendicarne un uso consono. Nei medesimi termini si esprime anche: N. SCHÖCH, *Religion of churches...*, cit., p. 488.

Un'opinione diversa, invece, è quella sostenuta dal Montini. Egli, infatti, è categorico nel ritenere che:

Il can. 1212 [...] non amplia le fattispecie di riduzione di una chiesa a usi profani, integrando il can. 1222, ma fa riferimento alla molto più vasta e generica categoria dei luoghi sacri, e sembra inoltre avere prevalentemente interesse rituale, indicando quando la dedicazione o la benedizione debba essere effettuata di nuovo sul medesimo luogo sacro in cui sia intervenuto un fattore di rilevanza contraria alla dedicazione al culto. Non si può comunque negare che il prescritto del can. 1212 richiami alla necessità di una maggiore considerazione dei fatti che intervengono nella vicenda di una chiesa. L'altro estremo sta nel fare riferimento esclusivamente alla realtà nella sua indeterminatezza. [...] Pare comunque impossibile ritenere che la normativa canonica conosca altre vie per ridurre legittimamente una chiesa a uso profano non sordido al di fuori della previsione del can. 1222. [...] Pare foriera di equivoci la asserita costante prassi della Segnatura di "considerare la chiusura di una chiesa per il culto divino come equivalente a una sua riduzione a uso profano" (Daneels).¹⁵

Schöch, che, come pure Montini e Daneels, riveste un incarico in Segnatura, fa notare inoltre come, qualora la chiesa sia danneggiata in gran parte, questa perda la sua dedicazione in forza della legge stessa (can. 1212); ma sostiene, altresì, che il can. 1222 andrebbe necessariamente applicato nel prendere la decisione di non riparare la chiesa e di non ripristinarla all'uso liturgico.¹⁶

Riteniamo di poter condividere l'opinione del religioso, poiché ben si armonizza con l'intento della Chiesa di privilegiare la conservazione degli edifici di culto e, quindi, appare chiaro che non si debba ampliare la fattispecie di cui al can. 1222 §2 ad altri casi, ma, proprio per questo, ci sembra anche di dover convenire con Daneels circa l'opportunità che la Segnatura equipari la chiusura al culto di un edificio sacro alla sua riduzione ad uso profano non sordido, chiedendo pertanto l'applicazione del prescritto di cui al can. 1222 §2, proprio perché questo offre una garanzia ed una tutela alla conservazione dei sacri edifici, contro un possibile agire da parte dell'autorità amministrativa in frode alla legge (chiudere la chiesa senza deciderne formalmente la riduzione ad uso profano non sordido, per evitare di dover applicare tutte le cautele e le disposizioni previste dalla normativa).

Tuttavia, anche Montini ultimamente analizzando questa prassi giurisprudenziale della Segnatura ha concluso che, equiparando la chiusura di una chiesa alla sua riduzione all'uso profano, si permette una presunzione che

¹⁵ G. P. MONTINI, *La cessazione degli edifici di culto*, «Quaderni di Diritto Ecclesiale», 13 (2000), pp. 290-291.

¹⁶ Cf. N. SCHÖCH, *Religation of churches...*, cit., p. 490.

facilita ai fedeli una difesa dei loro diritti, conformemente all'intento del Legislatore.¹⁷

4. COME INTENDERE RETTAMENTE L'AUDIZIONE
DEL CONSIGLIO PRESBITERALE PRESCRITTA AD VALIDITATEM
DAI ACNN. 515 §2 E 1222 §2?

Come abbiamo già avuto modo di notare, tra le due fattispecie in questione l'elemento in comune è la richiesta – *ad validitatem* – dell'audizione del consiglio presbiterale da parte del Vescovo, prima di emettere la decisione.

La giurisprudenza della Segnatura in materia più volte si è dovuta soffermare su questo aspetto, dando importanti indicazioni su come si debba intendere e su come si debba compiere tale audizione; in questo senso, ha fatto scuola specialmente il noto “caso di Chicago”¹⁸ (Prot. n. 21883/90 CA; Prot. n. 22036/90 CA), dove l'Arcivescovo aveva annunciato la sua decisione agli organi di stampa prima di consultarsi con il consiglio presbiterale. Il caso dell'Arcidiocesi di Chicago è molto importante per le dinamiche che in esso agiscono e per la grande e molteplice varietà di questioni concernenti le fattispecie oggetto del nostro studio che vi sono implicate; ciononostante non si sono mai pubblicate le sentenze relative, benché in dottrina spesso si citi il caso. Tuttavia, grazie ad alcuni articoli di autori che hanno conosciuto da vicino la questione o hanno avuto accesso agli atti della causa, possiamo conoscerla, almeno nei tratti essenziali e di maggiore interesse.¹⁹

¹⁷ L'autore, poi, nota però come debba trattarsi di una chiusura a tempo indeterminato (cf. Decreto del Congresso, 20 gennaio 2012, prot. n. 4524/2/11 CA). Inoltre, si deve sottolineare ancora come la Segnatura possa emettere solo un giudizio di legittimità, non entrando nel merito, così da non poter facilmente valutare la discrezionalità con cui un Vescovo o un Parroco determinano l'eventuale uso assai ridotto di un edificio sacro, quantunque la stessa Segnatura, onde evitare una frode della legge ed un mero formalismo, non abbia mancato di sottolineare come non sia lecito tentare di provocare appositamente la riduzione ad uso profano della chiesa tramite negligenza o attraverso la vendita di altri beni necessari all'uso sacro (Decreto del Congresso, 11 gennaio 2013, prot. n. 46039/11 CA e Decreto del Segretario, 20 gennaio 2012, prot. n. 46187/11 CA). Cf. G. P. MONTINI, *La riduzione ad uso profano di una chiesa. Alcune applicazioni*, «Quaderni di Diritto Ecclesiale», 29 (2016), pp. 49-52.

¹⁸ Si veda specialmente: T. J. PAPROCKI, *Parish closing and administrative recourse to the Apostolic See: recent experiences of the Archdiocese of Chicago*, «The Jurist», 55 (1995), pp. 875-896. L'autore sottolinea come, nei casi in questione, la cronologia non sia importante solo per stabilire i termini perentori, ma che essa vada considerata particolarmente anche per capire la validità del processo di consultazione del consiglio presbiterale da parte del Vescovo (cf. p. 877, nota 3).

¹⁹ Si veda specialmente: T. J. PAPROCKI, *Parish closing and administrative recourse...*, cit., pp. 875-896. L'autore era, all'epoca, il Cancelliere dell'Arcidiocesi di Chicago e, di fatto, espone in maniera chiara ed ampia tutta la vicenda. Altresì, qualche elemento si può evincere anche per merito di altri autori: F. DANEELS, *Soppressione, unione di parrocchie...*, cit., pp. 111-148 (specialmente alle pp. 114, 120-121, 142); G. P. MONTINI, *L'esecuzione delle pronunce giudiziali*

Ora, è bene richiamare alcune disposizioni codiciali per capire quale sia la *mens Legislatoris*, in modo da intendere rettamente la norma. Il can. 369 asserisce che: «*La diocesi è la porzione del popolo di Dio che viene affidata alla cura pastorale del Vescovo con la cooperazione del presbiterio, in modo che, aderendo al suo pastore e da lui riunita nello Spirito Santo mediante il Vangelo e l'Eucaristia, costituisca una Chiesa particolare in cui è veramente presente e operante la Chiesa di Cristo una, santa, cattolica e apostolica*».

Pertanto, conformemente anche agli insegnamenti conciliari, si sottolinea come il Vescovo si avvalga della cooperazione del presbiterio per svolgere la sua missione di pastore proprio della Chiesa particolare e, d'altra parte, il presbitero ha come funzione propria l'esercitare il ministero sacro in qualità di collaboratore del Vescovo, come emerge fin dalla stessa preghiera di ordinazione presbiterale contenuta nel Rituale Romano per le Ordinazioni.

Inoltre, il Codice di Diritto Canonico vigente, al can. 495 §1 dice: «*In ogni diocesi si costituisca il consiglio presbiterale, cioè un gruppo di sacerdoti che, rappresentando il presbiterio, sia come il senato del Vescovo; spetta al consiglio presbiterale coadiuvare il Vescovo nel governo della diocesi, a norma del diritto, affinché venga promosso nel modo più efficace il bene pastorale della porzione di popolo di Dio a lui affidata*».

Pertanto, specialmente nel governo della diocesi, la forma più propria di questa cooperazione del presbiterio col Vescovo si esprime attraverso l'organismo statuito dalla legislazione, cioè il consiglio presbiterale diocesano, al fine di perseguire il bene comune dei fedeli in modo più efficace e maggiormente rispondente alla situazione concreta. Il consiglio presbiterale, quindi, deve farsi voce degli interessi pastorali di tutto il popolo di Dio che è nella diocesi.²⁰

della Segnatura Apostolica nel contenzioso amministrativo, in E. BAURA, J. CANOSA (a cura di), *La giustizia nell'attività amministrativa della Chiesa: il contenzioso amministrativo*, Giuffrè, Milano 2006, pp. 383-416, specialmente alle pp. 385-391 e IDEM, *I ricorsi amministrativi presso il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica. Una ricognizione a partire dai ricorsi in materia di parrocchie e di edifici sacri*, in GRUPPO ITALIANO DOCENTI DI DIRITTO CANONICO (ed.), *I giudizi nella Chiesa. Processi e procedure speciali. xxv Incontro di Studio*. Villa S. Giuseppe, Torino, 29 giugno-3 luglio 1998, Milano 1999, pp. 85-119, specialmente alle pp. 89, 108-111, pp. 117-118; N. SCHÖCH, *Il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica al servizio dell'equa soluzione dei conflitti tra i fedeli e le autorità amministrative della Chiesa*, «*Antonianum*», 80 (2005), pp. 319-331, in particolare alle pp. 326-327. Inoltre, importanti notizie si trovano in merito anche in I. ZUANAZZI, *La legittimazione a ricorrere uti fidelis per la tutela dei diritti comunitari*, in *Diritto "per valori" e ordinamento costituzionale della Chiesa*, a cura di R. Bertolino, S. Gherro, G. Lo Castro, Giappichelli, Torino 1996, pp. 429-440; IDEM, *Praesis ut prosis. La funzione amministrativa nella diakonia della Chiesa*, Jovene, Napoli, 2005, p. 669 nota 339 e pp. 670-671, nota 343; R. J. BARRETT, *The non-recognised association and its capacity to act in court*, «*Periodica*», 87 (1998), pp. 74-78. Un significativo passo dell'inedita sentenza è riportato in: J. A. CORIDEN, *The vindication of parish rights*, «*The Jurist*», 54 (1994), p. 33, nota 14.

²⁰ Cf. F. DANEELS, *Soppressione, unione di parrocchie...*, cit., p. 121.

Dalla lettera dei canoni emerge come non sia richiesto un voto favorevole del consiglio presbiterale e come nemmeno il parere espresso da questo sia da ritenersi vincolante per il Vescovo; tuttavia, siffatta consultazione previa, richiede, per sua stessa natura, due elementi, perché sia valida: che i membri abbiano previamente ricevuto tutte le informazioni necessarie circa il caso su cui sono chiamati ad esprimersi (il che, chiaramente, implica che il Vescovo abbia provveduto in precedenza a raccogliere tutte le informazioni e a preparare la documentazione necessaria), comprese le cause motivate alle quali il Vescovo si rifà per suffragare la decisione che intende perseguire; e che, come collegio, esprima il suo voto consultivo.

Quindi, a norma dei cann. 127 §1 e 166-167, ci dev'essere la convocazione e, una volta riunito, il consiglio presbiterale deve dare il proprio parere sulla questione, non ritenendosi valida una mera consultazione dei membri, presi singolarmente o non formalmente adunati in consiglio.

Altresi, il Vescovo deve fare una vera consultazione anche nel senso che egli non deve già aver preso la decisione o aver manifestato una sua determinata volontà in merito: non sarebbe, infatti, un consulto quello che farebbe, se avesse già deciso, quanto piuttosto si tratterebbe di una mera comunicazione di una decisione già presa.

Pertanto, l'audizione prescritta è da intendersi non in un senso solo formalistico, ma in maniera realistica: una vera audizione – circa la questione – di un parere consultivo emesso con scienza e coscienza dal consiglio presbiterale, il quale va sentito in merito alla decisione che si intende prendere, e non in maniera generica circa le varie eventuali proposte possibili avanzate, magari, da speciali commissioni costituite per il riordino delle parrocchie e degli edifici sacri in diocesi.

Su queste, semmai, i membri devono essere stati informati prima, dato che, come si è detto, essi devono arrivare alla riunione avendo ricevuto tutte le informazioni necessarie per poter esprimere il loro parere in maniera circostanziata.

Invero, se la decisione si mutasse o se ci fossero significativi elementi nuovi che venissero ad emergere dopo l'audizione del consiglio presbiterale, proprio perché tale consiglio non va inteso in modo formalistico, per evitare di destare il sospetto che si stia agendo arbitrariamente e conformemente al significato che ha la collaborazione del presbiterio (specialmente rappresentato dal consiglio presbiterale) all'esercizio del governo del Vescovo, appare chiaro che sarebbe norma di buon governo e di buon senso ritornare a convocare l'organo in parola per riceverne un nuovo parere.²¹

²¹ Sull'argomento, si vedano in particolare: J. H. PROVOST, *Some canonical considerations...*, cit., p. 364; F. DANEELS, *Soppressione, unione di parrocchie...*, cit., pp. 120-121; N. SCHÖCH, *Religation of churches...*, cit., pp. 499-500; G. NÚÑEZ, *Notas a propósito de dos decretos recientes de la*

Inoltre, come sottolinea Paprocki, qualora si decida sia dell'unione estintiva di una parrocchia (can. 515 §2), sia della chiusura al culto della chiesa e della sua riduzione ad uso profano non sordido (can. 1222 §2), l'audizione del consiglio presbiterale deve essere distinta per ciascuna decisione, così come distinte sono le due fattispecie.

Sarà bene che tutto questo emerga con chiarezza dai verbali della seduta del consiglio presbiterale e, anche qualora non si riporti il conteggio preciso dei voti espressi dagli aventi diritto, è veramente importante che sia esplicitato bene che il Vescovo ha chiesto ed ascoltato circa la questione il parere dei membri dell'organismo in parola, così da evitare la "vulnerabilità" della decisione e la sua facile impugnazione in sede di ricorso per violazione di legge *in procedendo*.²²

Nemmeno è sufficiente che i membri del consiglio presbiterale, informati dell'intenzione del Vescovo di emettere una decisione ascrivibile alle fattispecie in questione, meramente pongano domande o avanzino osservazioni critiche a riguardo, senza che si chieda e senza che si riceva un vero voto consultivo.²³

Diversamente, a tenore dei cann. 127 §2, 2° e 500 §2, l'atto che il Vescovo emette è da considerarsi nullo e si è dinnanzi ad una violazione di legge *in procedendo*, contro cui si può adire al ricorso gerarchico e, successivamente, al contenzioso amministrativo.

5. CAUSA GIUSTA E CAUSA GRAVE: DUE CONCETTI INDEFINITI PRECISABILI ATTRAVERSO LA VIA GIURISPRUDENZIALE?

Come abbiamo visto una delle principali differenze che caratterizzano le fattispecie di cui ai cann. 515 §2 e 1222 §2 è che, per la prima, si prevede una *giusta* causa, mentre per la seconda si richiede esplicitamente che la causa si configuri come oggettivamente *grave*.

Al contempo, in rispetto alla congrua discrezionalità di cui deve godere la Pubblica Amministrazione per poter agire perseguendo il bene comune, questi concetti rimangono indefiniti e, pertanto, difficilmente configurabili, creando dubbi e facendo spesso insorgere negli amministrati il sospetto che si sia agito illegittimamente, come dimostrano i ricorsi in materia. Ed anche in questo caso l'aiuto ci potrebbe venire da una giurisprudenza della Segnatura, che sia sempre più conoscibile e conosciuta, in quanto il Supremo

Signatura Apostólica. Supresión de parroquias y reducción a un uso profano no indecoroso, «Ius Canonicum», 53 (2013), p. 284.

²² Cf. T. J. PAPROCKI, *Parish closing and administrative recourse...*, cit., pp. 893-894.

²³ Cf. F. DANEELS, *Soppressione, unione di parrocchie...*, cit., p. 121.

Foro, nell'emettere le sue decisioni, può dare elementi ed esempi che gioveranno certamente a capire quali motivi possono essere sufficienti per prendere simili provvedimenti. Questo favorirebbe sia l'autorità amministrativa, che saprà quando può legittimamente procedere all'unione estintiva di una parrocchia o alla riduzione ad uso profano non sordido di un edificio sacro, sia gli amministrati, che, così, potranno avvertire maggiormente la legittimità della decisione vescovile e allontaneranno ulteriormente ogni possibile sospetto che si sia agito arbitrariamente.

Il can. 1222 §2, quindi, prevede che, nel caso in cui non si sia in presenza di una chiesa che in alcun modo si riesca nuovamente ad adibirla al culto divino né sia possibile che venga restaurata (can. 1222 §1), si possa comunque ridurre ad uso profano non sordido un edificio sacro, e fra le cautele previste e le richieste espresse dal dettato codiciale v'è quella che l'azione sia motivata da «*aliae graves causae*».

V'è pertanto una differenza sostanziale tra il §1 e il §2 del can. 1222, in quanto, nel primo si propone una causa che senz'altro è gravissima, mentre nel §2 si parla semplicemente di altre gravi cause. Come nota Daneels, «il §2 parla semplicemente di “*aliae graves causae*” e non di “*aliae huiusmodi graves causae*”; nel §2 si tratta solo di gravi cause che “consiglino” (“*suadeant*”) che qualche chiesa non si adibisca più al culto divino, e non di cause che lo esigono».²⁴

C'è una chiara preferenza della Chiesa per la conservazione degli edifici sacri; per questo è bene notare che, se è vero che al §2 del can. 1222 non si parla di cause gravissime, tuttavia è altrettanto certo che queste cause devono essere gravi, mentre non sarebbe sufficiente una semplice giusta causa.

La *causa giusta* si potrebbe configurare come la circostanza che legittima e giustifica un atto contrario o, quantomeno, diverso rispetto a ciò che è stabilito da una norma generale o da un atto giuridico. Questa nozione pertanto afferisce ad un elemento di fatto e non piuttosto alla causa dell'atto giuridico, quantunque sussista una certa relazione fra di essi. Perciò, stante una causa giusta, sebbene in generale il comportamento o la condotta singolare risultino difforni alla previsione della norma, tenuto conto delle esigenze di giustizia, il provvedimento diventa legittimo, purché si conservi una certa qual proporzionalità così da essere *secundum ius*. Il Codice di Diritto Canonico prevede questa fattispecie, come ad esempio quando – al can. 90 – dispone la possibilità di dispensare dalla legge ecclesiastica in presenza di una giusta causa.

D'altra parte, le norme canoniche sono date in generale, cosicché l'intervento di una giusta causa può autorizzare talora un'eccezione alla previsione astratta e generale della norma. Si tratta di applicare l'equità e la giustizia

²⁴ Cf. *ivi*, p. 126.

nel caso concreto, rifuggendo totalmente il normativismo ed il positivismo giuridico. Il diritto della Chiesa, infatti, per il bene delle anime, presta particolare attenzione alle circostanze specifiche che possono intervenire nella realtà, qui ed ora, rispetto alla previsione normativa.

Il can. 515 §2 non indica alcuna causa “tipica” da darsi per poter sopprimere la parrocchia, che, perciò, potrà decretarsi legittimamente purché esista una causa giusta, come, per altro, sempre dev’essere per gli atti amministrativi (cf. can. 90 §1 e can. 51). Pertanto, per le fattispecie di cui al can. 515 §2, sarà difficile determinare la mancanza di una causa valida, trattandosi di causa meramente giusta, da valutarsi a discrezione del Vescovo.²⁵

In alcuni casi, si riconoscono come motivi legittimi: la necessità di riordinare le strutture pastorali della diocesi per motivi di mutate situazioni ecclesiali e sociali;²⁶ la mancanza di un sufficiente numero di sacerdoti;²⁷ il numero calante di fedeli.²⁸ Il richiamo a cause di natura pastorale sembra che, per questa fattispecie, voglia indicare il concetto di causa giusta da una prospettiva prettamente giuridica, per volgersi a valori metagiuridici destinati a divenire operativi nell’Ordinamento, tuttavia, «tutto il diritto canonico è pastorale»,²⁹ e, d’altra parte, anche la Segnatura nel famoso caso di Chicago

²⁵ Così si esprime anche Dannel: cf. *ivi*, p. 124. «*Hac in ratione perpendenda, non solum condicio paroeciae consideranda est, verum etiam totius diocesis, ut totius diocesis saluti animarum, meliore quo fieri potest modo, provideatur*» (Decreto del Congresso del 1° febbraio 2008, Prot. n. 38691/06 CA).

²⁶ «*Episcopus diocesanus litteras pastorales edidit, quibus explicavit necessitate examinandi et reordinandi structuras pastorales in diocese, ob mutatas condiciones ecclesiales et sociales*» (Sentenza definitiva del 21 maggio 2011, Prot. n. 41719/08 CA).

²⁷ «*Penuria sacerdotum esse potest causa ad paroeciam supprimendam, sed minime ad ecclesiam in usum profanum redigendam, quia, etiamsi sacerdotes in Diocesi pauci sunt, laici pii et dedicati, uti iam in aliis temporibus et loci per saecula accidit, possunt apte de ecclesia tamquam aede sacra et symbolo eorundem fidei Catholicae curare*» (Sentenza definitiva 21 maggio 2011, Prot. n. 42278/09 CA).

²⁸ «*Numerus decrescens fidelium in duabus paroeciis personalibus, quae sunt confines, pro cura pastorali fidelium eiusdem linguae erectis, necnon minor copiam sacerdotum in dioecesi – motiva quae in actis indicantur – per se constituunt iustam causam pro unione earundem paroeciarum personalium*» (Decreto definitivo del 25 giugno 1994, Prot. n. 24048/93 CA). Circa le cause giuste per sopprimere una parrocchia: «*... in singula paroecia supprimenda vel unienda imparia sunt argumenta quae [...] de numero fidelium et sacerdotum necnon de bonis temporalibus tantum in forma generali seu generica agunt; e contra semper ponderandae sunt circumstantiae concretae singulae paroeciae*» (Decreto del Congresso del 21 dicembre 2011, Prot. n. 45243/11 CA). Inoltre, in merito a parrocchie personali costituite per la cura pastorale dei migranti, si ricorda che tale cura pastorale non si esplicita unicamente tramite l’esistenza di parrocchie personali, che sono solo uno dei possibili strumenti per questo fine, e si ricorda che non esiste nessun diritto ad una determinata parrocchia, vigendo unicamente il diritto a ricevere le necessarie attenzioni pastorali: cf. Decreto del Congresso del 27 marzo 2012, Prot. n. 45816/11 CA.

²⁹ J. MIRAS, J. CANOSA, E. BAURA, *Compendio di diritto amministrativo canonico*, EDUSC, Roma 2009², p. 73.

pare ricondurre i motivi pastorali all'universo giuridico quando, dopo aver richiamato la cura delle anime come fine per cui si istituisce la parrocchia, si ricorda che, il Codice stesso prescrive, a tenore del can. 1752, che, nel sopprimere e nell'erigere parrocchie, si abbia sempre presente che il fine a cui si deve tendere, anche nel prendere simili decisioni, è la cura delle anime, il bene dei fedeli.

Nota, però, Martens che la Congregazione per il Clero, in sede di ricorso gerarchico, ha ritenuto insufficienti, e, quindi, arbitrarie, cause di ordine troppo generico rispetto alla situazione precisa di una data parrocchia della quale si intenda disporre la soppressione. Ad esempio, informa il canonista statunitense, l'aver stabilito a priori, in una certa diocesi, che vi sarebbe stato un parroco per parrocchia nella proporzione di uno ogni duemila quattrocento fedeli è stata giudicata dal competente Dicastero Vaticano come modalità impropria per dedurre una effettiva causa giusta che fondi la decisione di sopprimere una parrocchia, poiché – stanti anche le indicazioni precise fornite dall'Istruzione *Ecclesia de mysterio*³⁰ a proposito della scarsità del clero e dei possibili corretti rimedi “di supplenza” a tale situazione – prima di decretare una tale soppressione o la chiusura di una chiesa per la mera scarsità di clero, si deve tenere in considerazione che si possono applicare soluzioni alternative, che consentano il mantenimento in vita sia della parrocchia, sia dell'edificio sacro.³¹

La *causa grave*, invece, si potrebbe definire come quel presupposto o circostanza che giustifica un'azione diversa o contraria rispetto ad una disposizione giuridica avente una speciale forza obbligatoria. Dunque, la causa grave partecipa degli stessi elementi della causa giusta (proporzionalità, oggettività, eccezionalità), ma – in questa fattispecie – la causa è giusta solo se è anche grave.

Quindi, rispetto alla precedente fattispecie, si aggiunge qui anche la caratteristica della gravità, ovvero la particolare importanza del bene implicato nella causa in relazione con la finalità della norma giuridica o coi beni da essa protetti. Nel caso del can. 1222 §2, come anche in tutte le altre disposizioni canoniche in cui è prevista una grave causa, tale previsione è formulata a motivo della grande importanza del bene che è implicato.³²

Nel caso previsto dal summenzionato canone, dunque, ciò costituisce

³⁰ Cf. CONGREGAZIONE PER IL CLERO E ALTRE, *Ecclesia de mysterio*, istruzione su alcune questioni circa la collaborazione dei fedeli laici al ministero dei sacerdoti, 15 agosto 1997, «AAS», 89 (1997), pp. 852-877.

³¹ Cf. K. MARTENS, *Brief note regarding the reconfiguration of parishes and the relegation of churches to profane use*, «The Jurist», 73 (2013), p. 629.

³² «Il punto nodale è dato dalla identificazione delle *gravi cause* che consentono la legittima decisione di ridurre la chiesa ad uso profano» (G. P. MONTINI, *La riduzione ad uso profano di una chiesa...*, cit., p. 37).

un'ulteriore conferma ed esplicitazione dell'importanza che gli edifici sacri di culto hanno e dell'interesse privilegiato che la Chiesa nutre nel conservarli (con il conseguente dovere di tutti fedeli d'impegnarsi in questo senso).

La differenza tra causa grave e causa giusta può, a volte, sembrare non molto chiara, soprattutto nei casi in cui la norma non si soffermi ad indicare parametri per distinguere in quali casi si dia una piuttosto che l'altra fattispecie, così come non sempre appare ben individuabile la distinzione tra causa grave e causa gravissima.

Quando non appare semplice stabilire se una causa giusta sia anche grave e questo dipenda dagli elementi fattuali e dalla valutazione fatta nel caso specifico, sarà pertanto bene fare un'istruzione particolarmente precisa e completa circa questi elementi e la loro valutazione in modo che risulti chiara la gravità delle motivazioni assunte non solo a chi le valutò tali, ma anche ad eventuali terzi che fossero implicati nella relazione giuridica in questione.

Data una simile oggettiva difficoltà nel formulare la debita differenza tra le summenzionate fattispecie e compiere un discernimento quanto più oggettivo e corretto, sarebbe bene che la giurisprudenza e la dottrina apportassero nuovi elementi in materia, in modo tale che la stima della gravità delle cause possa basarsi su adeguati parametri di oggettività.³³

Gullo evidenzia che «il disposto del can. 1222 sembra una applicazione del principio di sussidiarietà [...] e cioè, queste cause atipiche (nella legge generale) possono essere tipicizzate dal legislatore particolare (se ritiene opportuno emanare una normativa particolare) o debbono esserlo dall'amministratore locale nell'esercizio del potere esecutivo».³⁴

Nella sentenza definitiva del 4 maggio 1996, di cui al Prot. n. 24388/93, si dice che la legge prevede che le cause siano gravi – sottolineando che questo significa che non è necessario nemmeno che siano gravissime –, perciò, vanno escluse banalità o cause che, per la loro stessa natura, non possono essere gravi, altresì, però, anche se una causa sembra apparentemente priva di gravità, può essere considerata in diversi modi, in forza delle specificità del caso, secondo le circostanze o i luoghi, o tenendo presenti le peculiari situazioni economiche o delle persone; cose che sono conoscibili soprattutto dal Vescovo diocesano che, essendo *in loco*, potrà compiere così la valutazione con maggiore oggettività poiché conoscerà tutti i vari elementi che concorrono a rendere grave una causa. D'altra parte, ricorda il Collegio dei Giudici, la formulazione del can. 1222 è stata volutamente vaga per garantire – da una

³³ Cf. J. CANOSA, «Causa grave» e «Causa justa», in J. OTADUY, A. VIANA, J. SEDANO (a cura di), *Diccionario general de Derecho Canónico*, vol. I, Aranzadi, Cizur Menor 2012, pp. 958-960, 966-968.

³⁴ Cf. C. GULLO, *Brevi note sulla gravità della «causa» necessaria per ridurre la chiesa ad uso profano*, «Il Diritto Ecclesiastico», 108 (1997), p. 9.

parte – l'esercizio della discrezionalità da parte del Vescovo e – dall'altra – per regolarlo, in modo da non cadere nell'arbitrio.

Tenendo conto delle circostanze del caso (mutata realtà delle parrocchie che hanno comportato l'accorpamento delle precedenti cinque parrocchie in una sola a motivo della nuova distribuzione della popolazione, della scarsità del clero, ecc.; il mantenimento della chiesa sarebbe stato economicamente troppo oneroso per la nuova parrocchia, anche in virtù del fatto che – calando la pratica religiosa – erano calate pure le offerte dei fedeli), considerando che «non è giusto... che per le chiese materiali ne scapitino la carità e l'apostolato della chiesa vivente»,³⁵ la sentenza conclude che, queste cause prese insieme, presupponendo che il Vescovo agì prudentemente e per il bene delle anime, costituiscono una grave causa sufficiente da giustificare e rendere legittima la decisione episcopale.

Pertanto, la sentenza ci indica che cause di natura economica possono costituirsi come gravi, qualora i debiti della chiesa stessa siano tali da non consentirne la conservazione (fosse anche che tale onere gravi su una terza parrocchia, come nel caso in parola). Se, invece, interviene una mera difficoltà finanziaria, si può ritenere non sussista una vera causa grave, poiché ci deve essere l'impegno a sostenere il mantenimento di un edificio sacro personalmente da parte dei fedeli e degli stessi pastori e, altresì, si devono ricercare fondi anche altrove.³⁶

Perciò, stando alla giurisprudenza della Segnatura, alcune di queste cause prese singolarmente sarebbero insufficienti a motivare una decisione così importante; mentre, se concorrono più cause insieme e tenuto conto della peculiare situazione contingente, tali cause potrebbero assumere un rilievo di gravità e, così, giustificare la decisione di ridurre una chiesa ad uso profano non indecoroso in maniera legittima. Secondo il Supremo Tribunale, appaiono cause non sufficientemente gravi: il solo fatto che una parrocchia venga soppressa e che la nuova parrocchia non abbisogni della chiesa che fu parrocchiale; oppure che vi sia un piano globale per il riordinamento delle strutture pastorali; o il semplice fatto che il consiglio presbiterale, interpellato, abbia dato il proprio parere favorevole. Altresì sono insufficienti meri motivi di carattere pastorale, quali ad esempio il voler favorire l'unità della nuova parrocchia o la partecipazione alla Messa domenicale nella nuova chiesa parrocchiale.

³⁵ S. CONGREGAZIONE PER I VESCOVI, *Ecclesiae imago*, direttorio per i Vescovi, 22 febbraio 1973, n. 181, *EnchVat* 4/2237.

³⁶ Così K. MARTENS, *Brief note regarding the reconfiguration of parishes...*, cit., p. 639. Egli ipotizza, ad esempio, la possibilità di richiedere un contributo a chi entra in una chiesa – in cui non si celebri più assiduamente la sacra Liturgia – ma che presenti aspetti di interesse storico o culturale per cui sia meta di visite. Sarebbe questa una modalità di finanziamento per mantenere aperto l'edificio sacro. Cf. *ibid.*

Montini sottolinea come la Segnatura, diversamente dalla Congregazione per il Clero, non abbia recepito la tesi secondo la quale a volte la gravità della causa richiesta *ex can. 1222 §2* possa risultare dalla concorrenza di cause giuste, ciascuna in sé insufficiente, ma che insieme manifestano la gravità della situazione. Secondo l'autore, infatti, la Congregazione per il Clero assumerebbe qui un supposto della giurisprudenza rotale applicato alle prove, senza però tenere presente la differenza che c'è fra ciò che rappresenta *in iure* una prova e ciò che, invece, significa una causa, in quanto nei casi in parola non si può prescindere dall'esistenza e dalla prova di almeno una causa sufficiente (non tutte le cause, cioè, devono essere certe, ma il Vescovo, da tutto l'insieme, deve poter contare sull'esistenza di almeno una causa giuridicamente sufficiente, ovvero valida e certa).³⁷

Mentre nel §1 del can. 1222 è prevista una causa *in se ipsa* gravissima (non possa più l'edificio sacro essere adibito al culto né lo si possa restaurare), nel §2, per evitare che la discrezionalità diventi abuso o arbitrio, la norma prescrive alcune cautele *particolari* ed alcune *general*.³⁸

Una cautela particolare è l'obbligo di udire il consiglio presbiterale prima di emettere la decisione, poiché quest'organismo può esprimere con cognizione di causa una valutazione sulla gravità *suapte natura* dei motivi adottati dal Vescovo, sia sulla gravità *specific*a degli stessi nel caso concreto. Pertanto, sarà particolarmente doveroso, nel valutare eventuali ricorsi, rifarsi al parere espresso dal consiglio presbiterale che, seppur non avente forza vincolante, tuttavia può aiutare a capire se l'autorità abbia agito legittimamente o meno, ovvero può essere illuminante anche per chi – pur non conoscendo direttamente la realtà specifica – debba giudicare se una causa o un insieme di cause possano essere ritenute, in quelle circostanze peculiari, gravi e, così, giustificare la decisione di ridurre ad uso profano non sordido un edificio di culto.

Al gruppo delle cautele generali, invece, appartengono quelle d'indole giurisdizionale: qualora l'autorità legislativa locale avesse emanato una normativa particolare per tipicizzare – entro l'ambito della sua giurisdizione – le gravi cause, questa potrebbe venire impugnata presso il Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi. Se esistesse una tale normativa e non fosse illegittima, il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica non potrà fare altro che applicare siffatta legislazione particolare al caso concreto che gli fosse stato sottoposto; nel caso in cui una tale normativa non si dia, sarà competenza, oltre che del Vescovo diocesano, anche della Segnatura indicare quali cause siano gravi, «*suapte natura*» o per il caso concreto.

Un problema che l'attuale legislazione pone su questo fronte sembra essere il fatto che, essendo il Vescovo diocesano stesso a dover valutare come

³⁷ Cf. G. P. MONTINI, *La riduzione ad uso profano di una chiesa...*, cit., p. 40.

³⁸ Cf. C. GULLO, *Brevi note sulla gravità della «causa»...*, cit., p. 9.

gravi le ragioni che lo hanno determinato alla riduzione ad uso profano della chiesa, egli possa facilmente eludere la già non facile verifica dell'oggettività di questa *gravitas* richiesta, nei giudizi circa una possibile violazione di legge *in decernendo* negli atti amministrativi in questione.

Perciò, a ragione si invoca un aiuto dalla giurisprudenza del Supremo Foro. Infatti, ci sembrerebbe piuttosto necessario che, data la varietà delle motivazioni e la complessità della materia, nonché il principio primario secondo il quale la Chiesa privilegia il mantenimento dei luoghi di culto, mentre la loro chiusura è e dev'essere un'eccezione alla norma, onde evitare un esercizio arbitrario del potere e della discrezionalità, la Segnatura Apostolica abbia sempre più ad elaborare e pubblicare una giurisprudenza piuttosto chiara ed univoca circa la questione, che possa servire per indicare criteri concreti e chiari, e quanto più possibile precisi, per discernere se, nei casi di cui al can. 1222 §2, vi sia o meno violazione di legge *in decernendo*, per mancanza o insufficienza di grave causa. Altresì, sarebbe positivo che, nell'interpretazione e nella tipizzazione delle altre gravi cause richieste dal can. 1222 §2, ci si rifacesse anche alla tradizione canonica (can. 6 §2).

In dottrina, Núñez³⁹ elenca alcune cause che, specialmente se concorrono, possono configurarsi come sufficientemente gravi da giustificare una decisione a norma del can. 1222 §2. Ecco gli esempi proposti: un eccessivo numero di chiese in un determinato centro storico, che non possono essere tenute aperte al culto per la scarsità di clero e di fedeli, unitamente alla ne-

³⁹ Cf. G. NÚÑEZ, *Notas a propósito de dos decretos recientes...*, cit., p. 290. Si veda anche: G. P. MONTINI, *La cessazione degli edifici...*, cit., pp. 286-287. Nota l'autore che: «Nella valutazione delle "gravi cause" capaci di giustificare la soppressione di una chiesa si deve considerare il nesso esistente con la fattispecie prevista nel can. 1222 § 1. Forse non si potrà appoggiarsi sulla fragile base testuale del can. 1222 § 2, che si riferisce ad "altre gravi cause", facendo perciò implicito riferimento alle gravi(ssime) cause del §1 e suggerendo una comparazione, quasi alludendo che queste "gravi cause" debbono essere simili alle precedenti per gravità (nota 15: Rietta fondamentale questa connessione DANEELS, *Soppressione...*, cit., p. 126). Tuttavia non si deve trascurare che il §1, cioè la previsione di una causa assolutamente grave, sarebbe stato inutile nel caso in cui il Legislatore avesse pensato che generiche «cause gravi» sarebbero state sufficienti per sopprimere una chiesa. Per il noto principio che "*quod plus est continet minus*" il §1 diverrebbe superfluo. Se il Legislatore non lo ha ritenuto superfluo è certamente a motivo della sua carica interpretativa dell'intera fattispecie della soppressione di una chiesa». Di contro, Daneels – come già sopra citato – scrive, riguardo all'opinione secondo la quale le cause gravi di cui al §2 debbano essere dello stesso ordine di gravità di quelle del §1 dello stesso can. 1222: «Ritengo che una tale interpretazione sia esagerata, per le seguenti ragioni: 1) nel §2 si tratta di "*graves causae*" e non di "*causae gravissimae*", mentre nel §1 si proponeva una causa senza dubbio gravissima; 2) il §2 parla semplicemente di "*aliae graves causae*" e non di "*aliae huiusmodi graves causae*"; 3) nel §2 si tratta soltanto di gravi cause che "consigliano" ("*suadeant*") che qualche chiesa non si adibisca più al culto divino, e non di cause che lo esigono; 4) nel §2, infine, vengono aggiunte diverse altre condizioni, specialmente la previa consultazione del consiglio presbiterale, che non sono menzionate al §1» (F. DANEELS, *Soppressione, unione di parrocchie...*, cit., p. 126; inoltre si vedano anche le pp. 127-130).

cessità di costruire nuovi luoghi di culto in zone periferiche ove ora si concentra la maggior parte della popolazione; l'elevato costo per il restauro di una chiesa in cui non si possa celebrare il culto e che non sia rispondente ad una reale necessità pastorale della zona in cui è sita; altresì, potrebbe darsi una chiesa in buono stato, ma sita in una zona in cui non ci sia nessuna attuale pratica religiosa da parte della popolazione.

Invero, come auspicato, la Segnatura ha trattato questo tema nella sua giurisprudenza,⁴⁰ senza, tuttavia, darne una definizione e senza indicare in maniera formale chiari criteri giuridici per determinare la sussistenza di una causa davvero grave, da distinguersi da altre cause di ordine meramente pastorale. Ricapitolando: secondo la giurisprudenza del Supremo Tribunale Apostolico, per i casi di cui al can. 1222 §2, si possono segnalare una serie di cause che sono state ritenute insufficienti: il fatto che la parrocchia venga soppressa e che la nuova parrocchia non necessiti di quella chiesa; che ci sia un piano di riorganizzazione pastorale della diocesi che preveda anche la riduzione ad uso profano di alcune chiese specifiche; che il consiglio presbiterale si sia favorevolmente espresso in merito alla questione; che nel decreto del Vescovo si porti come motivazione la volontà di intraprendere un'azione pastorale volta a favorire l'unità dei fedeli; in caso si sia soppressa una parrocchia, che si voglia, chiudendone la chiesa, promuovere la partecipazione unitaria dei fedeli alla Messa festiva presso l'unica chiesa parrocchiale.

Di contro, la Segnatura Apostolica⁴¹ ha ritenuto causa sufficientemente grave, per esempio, la situazione particolarmente precaria di un edificio sa-

⁴⁰ «La giurisprudenza ha sempre attribuito all'autore dell'atto la responsabilità ultima di identificare quali cause siano gravi e quali no. Ma ciò non ha comportato che il Tribunale della Segnatura abbia declinato il proprio sindacato di legittimità sulla prassi amministrativa volta a verificare la concreta gravità delle cause» (J. CANOSA, *Giurisprudenza della Segnatura Apostolica e prassi amministrativa*, in E. BAURA, J. CANOSA [a cura di], *La giustizia nell'attività amministrativa della Chiesa: il contenzioso amministrativo*, Giuffrè, Milano 2006, p. 114).

⁴¹ La Congregazione per il Clero, inerentemente al ricorso gerarchico per la fattispecie di cui all'art. 1222 §2, ha enumerato con precisione quali motivazioni essa, nella sua prassi, ritiene abitualmente come insufficienti per essere ritenute come reali esempi di causa grave. Esse sono: un piano generale della diocesi di ridurre il numero di chiese; la chiesa non è più necessaria; la parrocchia è stata soppressa e quindi la chiesa non è più parrocchiale; il numero di parrocchiani è diminuito; la chiusura non danneggia il bene delle anime; il desiderio di promuovere l'unità della parrocchia; qualche potenziale causa futura che non ha effettivamente ancora riscontro nel presente. Il fatto che la Congregazione elenchi queste ragioni come insufficienti per costituire un grave motivo implica due cose: in primo luogo, ciò significa che questi motivi sono stati invocati come cause gravi, ma sono stati respinti dalla Congregazione per il Clero e/o dalla Segnatura Apostolica; e, in secondo luogo, significa anche che queste ragioni non dovrebbero essere addotte singolarmente come, in se stesse, causa grave per la riduzione ad uso profano non sordido di un edificio sacro. Cf. CONGREGATION FOR CLERICS, *Procedural guidelines for the modification of parishes, the closure/relegation of churches to profane but not sordid use and the alienation of the same* (Lettera Prot. n. 20131348, 30 aprile 2013), in *Studies in Church Law*, pp. 27-36; K. MARTENS, *Brief note regarding the reconfiguration of parishes...*, cit., p. 641.

cro, confermata anche dall'autorità civile e da periti e che, a giudizio del Vescovo, non si ritenga opportuno gravare i fedeli, magari poco abbienti, di eccessive spese per restaurarla,⁴² a fronte anche di una chiesa vicina facilmente accessibile ove recarsi per il culto divino, mentre diverso sarebbe il caso in cui non ci fosse una chiesa disponibile, ma, magari, un edificio non sacro "adibito provvisoriamente a chiesa".

Schöch, segnala fra le possibili ragioni valide anche la grave situazione finanziaria in cui la diocesi possa trovarsi, che da una parte non rende possibile il mantenimento di tutte le chiese, alcune delle quali magari non più pastoralmente utili, e, dall'altra, ne richiederebbe l'alienazione, per avere una disponibilità di fondi. In altri casi, il Vescovo ha deciso la chiusura della chiesa perché non adattabile all'uso liturgico secondo i nuovi libri liturgici solo a prezzo di grandi costi, ritenendo meno oneroso il costruirne una nuova.

Appare, invece, insufficiente la ragione per cui si riduce ad uso profano un edificio sacro per il semplice fatto che esso sia stato occupato e venga usato da un gruppo scismatico.

A questo proposito, nota l'autore, urge piuttosto un altro tipo di azione pastorale. Altresì, si ritengono insufficienti, oltre a quelle già esposte in precedenza, altre motivazioni, come – ad esempio – quelle derivanti da un generale piano pastorale; oppure la non necessità d'uso di una determinata chiesa; la scarsità di clero e, quindi, la necessità di ridurre le celebrazioni liturgiche; ragioni non presenti al momento della decisione, ma che si prevedono possano darsi nel futuro; la diminuzione della pratica religiosa.⁴³

⁴² Cf., ad esempio, il Decreto definitivo del Collegio del 25 giugno 1994, Prot. n. 24048/93.

⁴³ Cf. N. SCHÖCH, *Relegation of churches...*, cit., pp. 493-495. L'autore elenca e tratta questi casi: motivi economici; il fatto che una chiesa non sia conforme all'uso dei nuovi libri liturgici postconciliari; qualora un edificio sacro sia occupato da un gruppo scismatico; mentre, parlando di ragioni non sufficienti, fa, come esempi, i casi in cui la decisione consegua ad un piano generale di ripianificazione pastorale, o si poggia unicamente sul favore da parte del parroco o del consiglio presbiterale; la non più destinazione a chiesa parrocchiale di un determinato edificio sacro; la carenza di clero e quindi la riduzione dell'uso liturgico del luogo sacro; altre ragioni future; il decrescente numero di fedeli; la volontà di far confluire il più possibile i fedeli alla celebrazione festiva della Messa presso la chiesa parrocchiale. Si veda anche: G. P. MONTINI, *I ricorsi amministrativi presso il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica...*, cit., pp. 115-117, alle note 50 («The failure to express those specific and grave reasons makes it easier from someone to allege a violation of the law in *decernendo* on the basis of lack of grave reasons», cf. SUPREMO TRIBUNALE DELLA SEGNAURA APOSTOLICA, *Notes on the meeting of 27 November 1995*, Prot. n. 26600/95 CA; cit. in DANEELS, *Soppressione, unione di parrocchie...*, cit., p. 132, nota 50), 51 («*Auctoritas censuit illas supra memoratas atque aductas causas supprimendae paroeciae ut el aliae actiones, id est clausura ecclesiae et eiusdem reduction ad usum profanum essent legitimae*», cf. Prot. N. 21883/90 CA del 16 gennaio 1993. Inoltre: «a general pastoral plan itself would not be sufficient reason, nor would the fact that the presbyteral council or the pastor or parish pastoral council is in favor of the decision nor the simple fact that the church in question, e.g. after the merger of several parishes, is no longer

La giurisprudenza della Segnatura indica come gravi cause quelle derivanti da problemi economici specifici (non generali),⁴⁴ da valutarsi con riferimento alle circostanze concrete di momento e luogo,⁴⁵ purché abbiano una relazione diretta con l'edificio che s'intende ridurre ad uso profano non sordido o con la parrocchia che si vuole sopprimere.⁴⁶ Si esclude, quindi, che un riferimento generale e generico alla situazione economica (o addirittura pastorale) della diocesi valga come sufficiente causa grave per i casi di cui al can. 1222 §2,⁴⁷ qualora al contempo non si diano altre cause concomitanti e che afferiscano specificatamente all'edificio o alla parrocchia implicata dalla decisione che si vuole perseguire.

È bene, comunque, dire anche che la mancanza di esposizione di una adeguata motivazione nel decreto con cui si decide la riduzione ad impiego profano non sordido di un edificio sacro, o si decide la soppressione di una parrocchia, costituisce una violazione di legge *in procedendo*, però non necessariamente indica la sussistenza anche di una violazione di legge *in decernendo*.⁴⁸

6. CONGRUA DISCREZIONALITÀ NELL'ESERCIZIO DELLA POTESTÀ AMMINISTRATIVA IN MATERIA

Ci sembra opportuno fare un breve e veloce accenno alla questione della discrezionalità nell'esercizio dell'amministrazione nella Chiesa a proposito delle cause richieste dalle fattispecie di cui ai cann. 515 §2 e 1222 §2. Il potere discrezionale risulta essere un «potere parzialmente vincolato»⁴⁹ all'interno dell'ordine ecclesiale, a motivo del principio della sottomissione della potestà di governo alla legge, per evitare ogni abuso e arbitrarietà.

V'è pertanto l'esigenza che tale garanzia vi sia anche quando la norma non è del tutto determinata o vincolante, così che la decisione sia frutto di

necessary for pastoral ministry», cf. SUPREMO TRIBUNALE DELLA SEGNETURA APOSTOLICA, *Notes on the meeting of 27 November 1995*, Prot. n. 26600/95 CA; cit. in DANEELS, *Soppressione, unione di parrocchie...*, cit., p. 128, nota 37) e 52 («There must be *specific and grave* reasons for the reduction of a church to profane use», cf. *ibid.* Inoltre, Montini riferisce che la Segnatura riconobbe legittimo ridurre ad uso profano una chiesa che, in realtà, era una palestra adattata provvisoriamente a chiesa, cf. Prot. n. 26248/95 CA nella nota in parola).

⁴⁴ Cf. Sentenza definitiva del 21 maggio 2011, Prot. n. 41719/08 CA.

⁴⁵ Cf. Sentenza definitiva del 4 maggio 1996, Prot. n. 24388/93 CA.

⁴⁶ Cf. Sentenza definitiva del 21 maggio 2011, Prot. n. 42278/09 CA.

⁴⁷ Cf. G. P. MONTINI, *I ricorsi amministrativi presso il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica...*, cit., pp. 116-117. Diversa è la posizione di Gullo, che allarga l'ambito di valutazione dello stato economico all'intera diocesi. Cf. C. GULLO, *Brevi note sulla gravità della «causa»...*, cit., p. 11.

⁴⁸ Cf. F. DANEELS, *Soppressione, unione di parrocchie...*, cit., p. 132, specialmente si veda la nota 50.

⁴⁹ B. SERRA, *Arbitrium et aequitas nel diritto amministrativo canonico*, Jovene, Napoli 2007, p. 10.

quella giusta libertà di scelta nella quale si declina la discrezionalità amministrativa, anche in conseguenza al Concilio Vaticano II e alla sua dottrina sull'Episcopato.

Pertanto, da una parte non si possono restringere le facoltà dei Vescovi diocesani, ma dall'altra si deve garantire che, anche qualora la norma sia indeterminata, nell'applicarla non si cada nell'arbitrarietà. Ecco perché si volle prevedere la possibilità dei ricorsi amministrativi. Lo stesso Paolo VI, dopo aver riconosciuto ai Vescovi una necessaria e congrua potestà discrezionale, ebbe a precisare che questa non andava esercitata *ad arbitrium*.⁵⁰

Il potere discrezionale si configura quindi non come arbitrario, ma come legale, in quanto espressamente previsto ed attribuito da una norma positiva; come potere funzionale al miglior raggiungimento del bene pubblico che la norma intende tutelare e ad esso vincolato (e da esso limitato); come potere in parte libero, poiché il Legislatore – consapevole di non poter determinare tutto in una norma generale ed astratta – affida all'amministrazione il compito di applicare e, perciò, di definire liberamente alcuni aspetti della disciplina concreta nel caso particolare.

Così, anche nell'applicare una norma che sia subordinata alla presenza di una *giusta causa* o di una *grave causa* – che costituiscono concetti giuridici di per sé indeterminati – l'amministrazione compie un atto discrezionale, che è preceduto da un'opera di interpretazione, valutazione ed applicazione del concetto indeterminato alla situazione concreta. «In ogni caso riteniamo che le “gravi ragioni” debbano presentare una “corposità” oggettiva, sufficientemente apprezzabile e documentabile»,⁵¹ soprattutto in virtù del fatto che è chiara la preferenza della Chiesa di mantenere i luoghi sacri, motivo per cui un Vescovo, prima di prendere decisioni contrarie in questo senso, deve percorrere tutte le possibili alternative che favoriscano la perseverazione della situazione originaria.

Per evitare ogni arbitrarietà e garantire un uso legittimo da parte dell'amministrazione del potere discrezionale giustamente riconosciute, ci pare opportuno che l'onere della prova della gravità delle cause debba essere in capo a chi emette la decisione e tali gravi cause non possono non essere menzionate – o esserlo solo in maniera troppo vaga ed estremamente sommaria – nel decreto, adducendo talora semplici motivi pastorali o economici non comprovati o non dimostrati, altrimenti si svuoterebbe la norma della sua portata e del suo senso.⁵²

⁵⁰ Cf. PAOLO VI, allocuzione ai membri del Tribunale della Sacra Rota Romana, 4 febbraio 1977, «AAS», 69 (1977), pp. 147-153.

⁵¹ Cf. C. AZZIMONTI, A. FEDELI, *La riduzione ad uso profano delle chiese e il loro riutilizzo*, «Ex Lege» 4 (2002), p. 92.

⁵² Il can. 50 prescrive: «Prima di dare un decreto singolare, l'autorità ricerchi le notizie e le prove necessarie, e, per quanto è possibile, ascolti coloro i cui diritti possono essere lesi». Si dispone, quindi, la

Non è garanzia sufficiente nemmeno il presumere sempre e comunque la legittimità degli atti posti dall'amministrazione. Non si deve, quindi, partire da un *favor auctoritatis*, che possa sovrastare invece l'imprescindibile *favor veritatis*, principio primo che deve presiedere al procedimento giudiziario (diversa considerazione, invece, meriterebbe il principio del *favor actus*).

La riduzione ad uso profano di una chiesa, pertanto, rappresenta sempre un'eccezione al principio e, quindi, appare logico che non è tanto il mantenimento e la conservazione dell'edificio sacro che va dimostrato, quanto piuttosto la gravità delle ragioni che abbiano indotto l'Autorità competente a deciderne la dismissione.⁵³

Perciò, i principi giurisprudenziali da applicarsi in materia sono quelli che evidenziano la giustizia o la gravità oggettiva della causa e la prova di questo, tenendo presente che «vanno valutate anche altre circostanze, dato che è in gioco la tutela del bene oggettivo complessivamente inteso».⁵⁴

È così che, «se la norma attributiva della discrezionalità richiama un concetto giuridico indeterminato, il giudice di legittimità ha il potere di riesaminare l'interpretazione ed applicazione del concetto compiuta dall'amministrazione».⁵⁵

Questo costituisce la garanzia contro l'arbitrio nell'esercizio del potere amministrativo nella Chiesa e, al contempo, dimostra l'importanza e l'opportunità del compito della Segnatura Apostolica in materia di contenzioso amministrativo.⁵⁶ Così, nel giudicare la questione della sussistenza o meno di cause sufficienti per prendere una delle decisioni di cui alle fattispecie in analisi, la Segnatura non emette un giudizio sul merito, per cui sarebbe incompetente, ma valuta propriamente sulla legittimità.⁵⁷

Infatti, «la giusta causa o la grave causa agiscono direttamente sugli atti amministrativi di soppressione e di riduzione, divenendo il presupposto oggettivo della loro efficacia; restano pertanto esterne agli stessi e non vanno ad esserne un elemento costitutivo. [...] Le suddette cause, comportando una scelta tra diversi assetti della situazione di fatto, non conducono ad un giudizio sull'idoneità dell'atto nelle sue componenti strutturali, ma sulla le-

norma generale per cui l'autorità, prima di dare un atto, abbia ad ascoltare coloro che possono esserne interessati e ricerchi le notizie necessarie. Circa la questione dell'onere della prova, la Sentenza definitiva del 4 maggio 1996, Prot. n. 24388/93 CA, invece, ritiene che questo, anche in tali casi, ricada su chi asserisce (cf. can. 1526 §1) ovvero, nello specifico, sui ricorrenti.

⁵³ Cf. G. P. MONTINI, *La cessazione degli edifici...*, cit., p. 287.

⁵⁴ J. CANOSA, *Giurisprudenza della Segnatura Apostolica...*, cit., p. 117.

⁵⁵ B. SERRA, *Arbitrium et aequitas...*, cit., p. 24.

⁵⁶ «È compito della Segnatura Apostolica e specialmente del Collegio dei Giudici sviluppare una giurisprudenza, che indichi criteri più precisi per discernere se la violazione di legge "in decernendo" sia provata o meno in detti casi» (F. DANEELS, *Soppressione, unione di parrocchie...*, cit., p. 129).

⁵⁷ Cf. N. SCHÖCH, *Religation of churches...*, cit., p. 495.

gittimità dell'esercizio della potestà di cui l'atto è emanazione, restando in un ambito antecedente all'atto stesso». ⁵⁸

7. COME VIENE INTESO DALLA GIURISPRUDENZA E DALLA DOTTRINA
IL DETRIMENTO CHE PUÒ PROVENIRE AI FEDELI PER LE FATTISPECIE
IN STUDIO

Ci resta da esaminare un ultimo dato codiciale: si tratta del terzo requisito previsto dal can. 1222 §2 per decidere lecitamente la riduzione ad uso profano non sordido di un edificio sacro, ovvero che il provvedimento non procuri detrimento alle anime. Vediamo, allora, alla luce della giurisprudenza del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, come venga inteso questo aspetto che, se non rispettato, costituirebbe una vera violazione di legge.

Circa la richiesta che dalla decisione del Vescovo non ne derivi alcun detrimento per il bene delle anime, la Segnatura chiarisce che esso non nasce «*ex reactione impropria*» dei fedeli, ⁵⁹ quanto piuttosto potrebbe configurarsi nel caso in cui essi non abbiano accesso ad un'altra chiesa senza gravi inconvenienti; non basta perciò la reazione scomposta dei fedeli o di un comitato di contestazione o una qualsiasi altra loro contrarietà circa la decisione.

Pertanto, si deve ritenere che il Vescovo, prima di emettere il decreto di riduzione ad uso profano di una chiesa, si premuri di verificare che i fedeli possano facilmente accedere ad un'altra chiesa, magari anche indicandola loro. ⁶⁰

Più volte, infatti, la Segnatura si è espressa sostenendo che i diritti ed i doveri attinenti al culto e alla vita religiosa in parrocchia non dipendono da un preciso edificio o da una determinata circoscrizione, così che, venendo meno, questi ne abbiano detrimento e danno spirituale, ma dal fatto che essi abbiano la possibilità di accedere facilmente ad un luogo sacro e si prevedano strutture pastorali atte alla cura delle loro anime, negando, così, che si dia – in questo senso – un danno dalla non conservazione di determinate strutture sacre. I meri disagi e le difficoltà – che, inevitabilmente, insorgono in seguito a decisioni di soppressione di parrocchia o di riduzione ad uso impiego non sordido di un edificio sacro –, secondo la Segnatura, ⁶¹ «sono idonei a giustificare solo una *petitio gratiae*, non un vero ricorso». ⁶²

⁵⁸ C. BEGUS, *Adnotationes in Decreta*, «Apollinaris», 85 (2012), p. 455.

⁵⁹ Cf. Decreto del Congresso del 6 dicembre 1993, Prot. n. 24048/93 CA.

⁶⁰ Cf. G. NÚÑEZ, *Notas a propósito de dos decretos recientes...*, cit., p. 292.

⁶¹ Cf. Decreto definitivo del 21 novembre 1987, Prot. n. 17447/85; Decreto del Congresso del 26 gennaio 1990, Prot. n. 21024/89 CA.

⁶² I. ZUANAZZI, *La legittimazione a ricorrere uti fidelis...*, cit., p. 420. In dottrina, si veda anche: T. J. PAPROCKI, *Parish closing and administrative recourse...*, cit., p. 894. Si veda anche: F. DANIELS, *Soppressione, unione di parrocchie...*, cit., p. 132. Cf. anche G. TOGNONI, *La tutela degli interessi diffusi nell'ordinamento canonico*, «Quaderni di Diritto Ecclesiale», 8 (1995), p. 328.

È importante citare la messa in guardia che fa Montini: non si deve trasformare impropriamente e pericolosamente l'assenza di detrimento del bene delle anime in una prova di sussistenza di causa grave, asserendo cioè: "in quanto non ne deriva danno al bene delle anime, allora si può procedere": l'impostazione del prescritto del can. 1222 §2 è ben diversa, così la «clausola dell'assenza di danno per il bene delle anime non è (causa) per ridurre la chiesa a uso profano, bensì limite alla riduzione *pur in presenza di gravi cause*». ⁶³

Secondo Myers, un vescovo deve prendere le decisioni circa le parrocchie o le chiese, tenendo conto certamente del bene dei fedeli immediatamente coinvolto, ma anche delle risorse della diocesi e del bene più ampio della diocesi stessa, considerato che non vi è alcun diritto intrinseco di una determinata parrocchia di rimanere in vita. ⁶⁴

L'edificio sacro, come detto, è segno e strumento per la fede del popolo di Dio e, spesso, proprio perché ha la capacità di evocare ed esprimere questa fede, la sua riduzione ad uso profano – seppur non indecoroso – e la sua eventuale alienazione possono creare scandalo e malumore nei fedeli e così comportare prove per la comunione ecclesiale, che sarebbe sempre meglio poter evitare. ⁶⁵

Anche se è vero che il danno alle anime di cui parla il can. 1222 §2 non è da intendersi come la reazione scomposta dei fedeli, è altrettanto vero che il *sensus fidelium* ed il rispetto per le cose ed i luoghi sacri vanno massimamente tenuti in considerazione e la Chiesa insegna e raccomanda tale venerazione per tutto quanto attiene al culto divino, proteggendo oggetti e luoghi benedetti e consacrati con speciali normative. Questi aspetti, pertanto, saranno certamente degni di essere considerati dal Vescovo prima di emettere simili decisioni.

⁶³ G. P. MONTINI, *La riduzione ad uso profano di una chiesa...*, cit., p. 55.

⁶⁴ Cf. J. J. MYERS, *Suppression and merger of parishes...*, cit., p. 89.

⁶⁵ Cf. in questo senso: C. AZZIMONTI, *Garanzie per l'utilizzo non indecoroso di chiese dismesse*, «Quaderni di Diritto Ecclesiale», 29 (2016), pp. 59-60; M. CALVI, *C'è posto per una chiesa sussidiaria in parrocchia?*, «Quaderni di Diritto Ecclesiale», 29 (2016), pp. 70-72, 78.